

COVID-19 - Misure tributarie DECRETO RILANCIA ITALIA



Comune di Lecco

3 giugno 2020

Comune di Lecco

Sevizio Bilancio e Contabilità e Ufficio Tributi

COVID-2019 – DL RILANCIA ITALIA: Misure tributarie in materia di tributi locali (Acconto IMU 2020, Imposta di Soggiorno, TA.RI. e TOSAP) del Comune di Lecco (fascicolo 10.1-0001/2020)

Il Comune di Lecco, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed amministrativa riconosciutagli dagli articoli 118 e 119 della Costituzione, con il presente provvedimento stabilisce una serie di misure di intervento per far fronte alle esigenze di cittadini ed imprese derivanti dallo stato di emergenza dichiarato per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il DECRETO RILANCIA ITALIA (DL 19 maggio 2020, n. 34) introduce una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 30 e 29 del 10 maggio 2020, n. 28 del 30 aprile 2020, n. 23 e 22 dell'8 aprile 2020, n. 19 del 25 marzo 2020 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio. Gli interventi si muovono lungo le seguenti direttrici:

- *finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali*
- *anticipazione risorse per provincie e città metropolitane*
- *rinvio termini bilancio consolidato*
- *fondo comuni zona rossa*
- *rinegoiazione mutui enti locali*
- *differimento termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività*
- *fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali*
- *allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*
- *riformulazione dell'articolo 48 del decreto CURA ITALIA*
- *esenzioni dell'imposta municipale propria IMU per il settore turistico*
- *ristoro ai Comuni per la riduzione del gettito d'imposta di soggiorno*
- *sostegno alle imprese di pubblico esercizio con esenzione pagamento TOSAP e COSAP*
- *disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*
- *finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa*
- *misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni*
- *attualizzazione di contributi pluriennali tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei comuni*
- *incremento del fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19*
- *misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento delle condizioni di sicurezza dell'anno scolastico*

- *edilizia scolastica*

Le misure che il Comune di Lecco in applicazione delle direttrici a favore di famiglie, cittadini, lavoratori e imprese territorio sono articolate nei seguenti ambiti di intervento:

1) misure di riorganizzazione degli uffici (criteri generali),

2) misure di agevolazione e garanzia procedimentale

3) misure di agevolazione tributaria e patrimoniale.

Le misure sono adottate per l'intero anno 2020 avuto riguardo all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in considerazione che gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e locale e non si limiteranno al termine dello stato emergenziale al momento fissato al 31 luglio 2020.

Visto:

- gli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione italiana,
- il Testo unico sull'ordinamento giuridico degli enti locali di cui al dlgs 267/2000;
- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (*poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2*) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- l'ordinanza del Ministero della salute del 30 gennaio 2020 recante "**Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)**";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "**Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili**";
- l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 febbraio 2020 contenente le **prime indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini;*
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**» convertito, con modificazioni, con la legge 5

marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

- l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 23 febbraio 2020 contenente le **ulteriori indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "**Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**" per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (istituzione e delimitazione cd zona rossa);
- il decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze 24 febbraio 2020 per **interventi su adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate (cd zona rossa)** dal Decreto della Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2020;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n° 1 del 25 febbraio 2020 recante "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**" che introduce misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo (istituzione e delimitazione cd zona gialla);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante "**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**" che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi (ampliamento zona gialla ad alcune provincie) che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "**Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**" che - abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2) – è stato emanato per assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi sul territorio nazionale Paese nei seguenti ambiti di intervento:
 - a. *Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')*,
 - b. *Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa",*
 - c. *Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria,*

d. Settore turistico;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante **“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”** contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus (istituzione e delimitazione dell'intero territorio nazionale come zona arancione) che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
- la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n° 1 del 4 marzo 2020 recante **“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”**;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, avente ad oggetto: **“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”** è stato successivamente abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2) restando validi gli atti ed i provvedimenti adottati e facendo fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante **“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”** che contiene misure di contrasto e contenimento differenziando tra i territori della regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (cd zona arancione sub-a) e territorio nazionale (cd zona arancione sub-b) con la cessazione degli effetti del Dpcm 1° marzo e del Dpcm 4 marzo 2020. Le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 sono cessate il 12 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, avente ad oggetto: **“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”** è stato successivamente abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2) restando validi gli atti ed i provvedimenti adottati e facendo fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante **“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”** che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 ma le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 sono cessate il 12 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante **“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”** che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020; con l'entrata in vigore del decreto hanno cessato di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n° 2 del 12 marzo 2020 recante **“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”**;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante **“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”**. L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante **“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”** che detta *misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante **“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”** che *dispone la proroga dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;*
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (cd DECRETO SCUOLA) recante **“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;**
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd DECRETO LIQUIDITA') recante **“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;**
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante **“Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale”;**
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante **“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”** che *dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante **“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”** che *dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune misure indicate all'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;*
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante **“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”;**
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n° 3 del 4 maggio 2020 recante **“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;**
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 recante **“Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati”;**

- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante **“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.”**;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante **“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”** con il quale il governo, sul presupposto della necessità e urgenza, delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante **“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”** che dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 con efficacia fino al 14 giugno 2020 sulla base delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 e dei **sette protocolli sottoscritti dal Ministero degli interni con i rappresentanti di comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato** (1. Chiesta Cattolica Apostolica Romana, 2. Comunità ebraiche, 3. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 4. Comunità islamiche, 5. Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh, 6. Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana, 7. Comunità Ortodosse);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DECRETO RILANCIA ITALIA) recante **“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**;

Richiamato:

- la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 2020, ha stabilito le misure di prevenzione ed informazione con individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell'8 e 11 marzo 2020;
- la delibera di giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020, che ha adottato per l'anno 2020 le misure di competenza dell'organo di governo esecutivo e proposto al consiglio comunale l'adozione delle misure di competenza dell'organo di governo rappresentativo del Comune di Lecco a favore per famiglie, lavoratori e imprese dei cittadini e delle imprese del territorio articolate in appositi ambito di intervento (1) misure di organizzazione degli uffici, (2) misure di agevolazione procedimentale, (3) misure di agevolazione tributaria, (4) misure di agevolazione contrattuale per servizi dell'ente, (5) misure varie di prima attuazione del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) demandando ai dirigenti del Comune di Lecco lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti necessari ad attuarne le misure tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno emanate per far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Dato atto che le tariffe per l'anno 2020 sono state approvate con la delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019 recante ad oggetto **“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2021-2022 - ARTT. 162 E 172, TUEL (FASCICOLO 4.1-0001/2019)”**;

Richiamato:

a) l'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in tema di entrate tributarie nonché l'articolo 13, comma 15 e ss, del D.L. 201/2011 e l'articolo 52 del

D.Lgs. 446/97, in materia di invio della presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

b) il documento istruttorio **“COVID 19 – DL RILANCIA ITALIA: MISURE GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, PROCEDIMENTI E TARIFFE DEL COMUNE DI LECCO** recante le misure che il Comune di Lecco adotta a favore di famiglie, cittadini, lavoratori e imprese territorio sono articolate nei seguenti ambiti di intervento:

1) misure di agevolazione tributaria e patrimoniale recanti semplificazioni procedurali e modifiche ai regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e per l'applicazione della TA.RI.;

2) misure di riorganizzazione degli uffici (criteri generali),

3) misure di agevolazione e garanzia procedimentale;

c) il documento **“COVID 19 – DL RILANCIA ITALIA: MISURE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEL COMUNE DI LECCO”** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera recante le misure che il Comune di Lecco adotta a favore di famiglie, cittadini, lavoratori e imprese in materia di

1) ACCONTO IMU 2020,

2) IMPOSTA DI SOGGIORNO,

3) TA.RI.

4) e TOSAP;

Valutato l'interesse di provvedere ad adottare misure finalizzate ad attenuare gli effetti negativi sul territorio comunale e sulla popolazione derivanti dall'emergenza sanitaria per il COVID-19 nell'ambito della discrezionalità amministrativa, finanziaria e tributaria che l'ordinamento attribuisce all'ente locale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL nonché il parere dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'articolo art.239 comma 1 lettera b), n. 7 del TUEL;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economica-finanziaria di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Il presente documento, redatto in forma digitale, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazioni digitale, costituisce la proposta alla giunta comunale, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'articolo 172, comma 1, lettere c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle modifiche regolamentari di competenza.

Sommario

COVID-2019 – DL RILANCIA ITALIA: Misure tributarie in materia di tributi locali (Acconto IMU 2020, Imposta di Soggiorno, TA.RI. e TOSAP) del Comune di Lecco (fascicolo 10.1-0001/2020)	2
Sommario.....	9
Tabella sintetica misure del Comune di Lecco	10
1. Misure di agevolazione tributaria e patrimoniale.....	12
Imposta Municipale propria (IMU)	13
Interventi COVID-19.....	13
Misura Decreto Rilancio Italia.....	13
Misura Acconto IMU 2020.....	13
Imposta di soggiorno	15
Interventi COVID-19.....	16
<i>Riforma Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Lecco</i>	17
Tassa rifiuti solidi urbani (TARI)	18
Interventi COVID-19.....	18
<i>Semplificazione scadenze di pagamento della TARI</i>	<i>18</i>
<i>Riforma del Regolamento TARI.....</i>	<i>18</i>
Riforma del Regolamento TARI	19
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	52
Interventi COVID-19.....	52
<i>Art. 12-ter – "Emergenza Covid-19 per occupazioni spazi ed aree pubbliche"</i>	<i>52</i>
<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI.....</i>	<i>53</i>
<i>OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....</i>	<i>55</i>

Tabella sintetica misure del Comune di Lecco

Ambito della misura di intervento	Misura agevolativa	Nota illustrativa
IMU ACCONTO 2020	<p>1) non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020 da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;</p> <p>2) la non applicazione di sanzioni nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020;</p>	<p>Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevede la non applicazione di sanzioni in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare anche in considerazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997 (Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.)</p> <p>La misura ha valore regolamentare ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la deliberazione diventa efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF. Il Comune deve provvedere all'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020,</p> <p>La misura è di competenza del consiglio comunale.</p>
Imposta di soggiorno	<p>1. Nell'anno 2020 l'imposta di soggiorno non si applica ai sensi dell'articolo 2-bis del regolamento.</p> <p>Sono fatti salvi i riversamenti degli importi già incassati dai gestori.</p> <p>2. L'obbligo dichiarativo, con riversamento di quanto incassato, è il 15 gennaio 2021.</p> <p>3. A tal fine è introdotto l'articolo 2-bis e riformato l'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Lecco di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.10.2014.</p>	<p>L'attuale regolamento comunale prevede 3 scadenze di adempimenti annuali per la presentazione della dichiarazione ed il riversamento quadrimestrale dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 maggio, • 15 settembre, • 15 gennaio dell'anno successivo. <p>Nel 2020 l'adempimento è unico.</p> <p>La misura è di competenza del consiglio comunale con comunicazione al MEF</p>
TARI	<p>1. I nuovi termini per i versamenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 settembre 2020 • 7 dicembre 2020 <p>2. Riforma del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 26 maggio 2014 in relazione alle indicazioni dell'autorità ARERA e degli eventi collegati al COVID 19</p>	<p>L'attuale disciplina prevede 3 scadenze per il versamento del tributo nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 maggio, • 30 settembre, • 6 dicembre. <p>Nel 2020 la misura agevolativa consiste nella semplificazione degli adempimenti da 3 a 2 rate.</p> <p>La misura è di competenza del consiglio con comunicazione del successivo piano tariffario all'Autorità ARERA e del regolamento al MEF.</p>
Tassa occupazione suolo e aree pubbliche	<p>1. nuovo termine unico al 30 settembre 2020 per gli adempimenti del 30 aprile e 31 luglio 2020.</p> <p>2. Riduzione per forza maggiore in caso di non utilizzo dell'occupazione durante il periodo indicato dalle disposizioni dello stato di emergenza, salvo gli oneri sostenuti dall'Amministrazione.</p>	<p>I termini regolamentari sono i seguenti: TOSAP PERMANENTE = 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. TOSAP TEMPORANEA = prima dell'inizio dell'occupazione. Per entrambe se l'importo supera euro 250 sono previste le seguenti rate 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.</p>

Ambito della misura di intervento	Misura agevolativa	Nota illustrativa
	3. Applicazione istituto del DECRETO RILANCIA ITALIA 4. Disciplina procedure e fattispecie per l'anno 2020 con l'introduzione dell'articolo 12-ter rubricato " Emergenza Covid-19 per occupazioni spazi ed aree pubbliche "	La misura è di competenza del consiglio comunale con comunicazione al MEF

1. Misure di agevolazione tributaria e patrimoniale

Imposta Municipale propria (IMU)

Dal 1° gennaio 2020 l'imposta municipale propria (NUOVA IMU) è disciplinata dall'articolo 1 commi da 738 a 739 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. La medesima legge ha previsto l'abolizione della IUC, ad eccezione a delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI.

Il DECRETO CURA-ITALIA, anche nella versione convertita in legge, non ha alcun impatto sulle scadenze e la determinazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2020.

Il combinato disposto delle norme di cui all'articolo 1, comma da 738 a 793 e del comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LEGGE BILANCIO 2020) comportano l'adozione di una nuova disciplina del tributo da definirsi entro il 30 giugno 2020 con effetti dal 1° gennaio.

Interventi COVID-19

Misura Decreto Rilancio Italia

Il DECRETO RILANCIA ITALIA (art. 177) ha fissato la seguente misura:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per il **Comune di Lecco** sono **esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020**, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Misura Acconto IMU 2020

Il consiglio comunale della Città di Lecco:

Visto:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, che dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;*
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;*
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*

- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare anche in valutazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997 (***Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.***);
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;
- la presente misura, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

dispone la seguente misura di natura regolamentare:

1) non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

2) la non applicazione di sanzioni nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 settembre

2020:

Imposta di soggiorno

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 27.10.2014 in attuazione del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza 01.01.2015. Le tipologie/strutture fanno riferimento alla Legge Regione Lombardia n. 15/2007.

Per il primo anno di applicazione (2015) le tariffe sono state determinate con deliberazione di giunta comunale n. 202 del 28/10/2014.

Per l'anno 2020 le tariffe sono le seguenti.

ATTIVITA' ALBERGHIERE	RICETTIVE ALBERGHI/HOTEL/ALBERGHI CONDHOTEL (tipologia differenziata per stelle)	DIFFUSI ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
	4 stelle e superiori		€ 3,00
	3 stelle		€ 2,00
	2 stelle		€ 1,50
	1 stella		€ 1,00
	RESIDENZE TURISTICO- (tipologia differenziata per stelle)	ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
	4 stelle		€ 2,00
	3 stelle		€ 1,50
	2 stelle		€ 1,00

ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE	STRUTTURE - TIPOLOGIE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
	Affittacamere - Foresterie lombarde	€ 1,00
	Affittacamere - Locande	€ 1,00
	Case e appartamenti per ferie e vacanze	€ 1,00
	Bed & Breakfast	€ 1,00
	Ostelli per la gioventù	€ 1,00
	Agriturismi	€ 1,00
	Villaggi Turistici	€ 1,00
	Rifugi Alpinistici, escursionistici, bivacchi fissi	€ 1,00
	Altri esercizi e alloggi privati	€ 1,00
	Aziende ricettive all'aria aperta/campeggi	€ 0,50

Interventi COVID-19

Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 per l'anno 2020 l'imposta di soggiorno non si applica fatti salvi i riversamenti degli importi già incassati dai gestori.

L'obbligo dichiarativo rimane nei nuovi termini indicati:

- **15 gennaio 2021** = (con riversamento di quanto incassato nel 2020)

Il consiglio comunale della Città di Lecco:

1) visto l'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in tema di entrate tributarie, l'articolo 13, comma 15 e ss, del D.L. 201/2011 e l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, in materia di invio della presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

2) previa acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del dirigente responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del parere dell'organo di revisione economica-finanziaria di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

3) approva la riforma del **Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Lecco** di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.10.2014 e smi

Riforma Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Lecco

Norma storica	Norma di riforma
	<p>Art. 2-bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili</p> <p><i>1. La giunta comunale - in caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche - con propria deliberazione può adottare misure straordinarie di sostegno, di sospensione temporanea dell'obbligazione giuridica tributaria e patrimoniale, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti dichiarativi e versamenti dei pagamenti in materia tributaria e patrimoniale.</i></p>
<p>Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Il presente Regolamento nel testo così come modificato, è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale ed entra in vigore e presta i suoi effetti ai sensi dell'art. 13, comma 15 e comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 14 - Disposizione transitoria per l'anno 2020</p> <p>1. Nell'anno 2020 l'imposta di soggiorno non si applica ai sensi dell'articolo 2-bis del presente regolamento. Sono fatti salvi i versamenti degli importi già incassati dai gestori.</p> <p>2. L'obbligo dichiarativo, con versamento di quanto incassato, è il 15 gennaio 2021.</p>
	<p>Articolo 15 - Disposizioni e finali</p> <p>1. Il presente Regolamento come eventualmente riformato da atti successivi è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico del ministero.</p> <p>2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.</p>

Tassa rifiuti solidi urbani (TARI)

L'articolo 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C.

La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Interventi COVID-19

Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 nell'anno 2020 gli adempimenti relativi al pagamento della tariffa (stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 9 dicembre 2019) sono ridotti da tre a due rate.

Semplificazione scadenze di pagamento della TARI

- prima rata = 30 settembre 2020
- seconda rata = 7 dicembre 2020

Riforma del Regolamento TARI

Il consiglio comunale della Città di Lecco:

1) visto l'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in tema di entrate tributarie, l'articolo 13, comma 15 e ss, del D.L. 201/2011 e l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, in materia di invio della presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

2) previa acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del dirigente responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del parere dell'organo di revisione economica-finanziaria di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

3) approva la riforma del ***Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri)*** di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 26 maggio 2014 in relazione alle indicazioni dell'autorità ARERA e degli eventi collegati al COVID 19 nel contenuto di cui alla seguente tabella.

Riforma del Regolamento TARI

Norma storica	Norma di riforma	Nota illustrativa
<p>Art.1 OGGETTO</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del d.lgs 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti (TARI) di cui alla l. 27.12.2013, n. 147, e s.m.i.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p>	<p>Art. 1 OGGETTO</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti (TARI) di cui alla l. 27.12.2013, n. 147, e s.m.i.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p>	
<p>Art. 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</p> <p>1. Il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano all'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento.</p> <p>3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.</p>	<p>Art. 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</p> <p>1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri quali - quantitativi per l'assimilazione prevista dall' art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n°152 del 2006, si considerano rifiuti SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI - ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani – i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione e di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13. 8.1984 e successive modifiche e integrazioni, come previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera del consiglio comunale n.23 del 4 giugno 2019</p>	<p>E' stato modificato per aggiornamenti normativi (Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni) e in relazione al Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti approvato nel 2019.</p>

<p>Art. 3 SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.</p>	<p>Art. 3 SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.</p>	
<p>Art. 4 SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p> <p>3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso da parte del soggetto passivo non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>Art. 4 SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p> <p>3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso da parte del soggetto passivo non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. A titolo esemplificativo sono soggette a tributo le tettoie utilizzate per il ricovero di mezzi o oggetti;

b) aree scoperte operative: le superfici occupate o detenute a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche;

c) utenze domestiche: le strutture adibite a civile abitazione e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile (i locali accatastati in categoria C2, C6 e C7);

d) utenze non domestiche: le restanti strutture e superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. A titolo esemplificativo sono soggette a tributo le tettoie utilizzate per il ricovero di mezzi o oggetti, i locali se idonei all'utilizzo come deposito.

b) aree scoperte operative: le superfici occupate o detenute a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche;

c) utenze domestiche: le strutture adibite a civile abitazione e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile (i locali accatastati in categoria C2, C6 e C7);

d) utenze non domestiche: le restanti strutture e superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

E' stato formulato per consentire una migliore applicazione, non è stata apportata alcuna innovazione

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

– unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (escluse le utenze centralizzate);

– solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, qualora non siano adibiti a deposito;

– centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

– locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

– superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt.

Utenze non domestiche

– locali privi di mobili e suppellettili, ovvero sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, qualora non siano adibiti a depositi;

– locali dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

– centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle frigorifere, locali di essiccazione e

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

– unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (escluse le utenze centralizzate);

– solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, qualora non siano adibiti a deposito;

– centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

– locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

– superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt.

Utenze non domestiche

– locali privi di mobili e suppellettili, ovvero sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, qualora non siano adibiti a depositi;

– locali dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

– centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle

E' stato aggiunto il comma 3 come specificazione per una migliore applicazione, non è stata apportata alcuna innovazione di rilievo

stagionatura senza essiccazione dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

– aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente all’attività commerciale;

– superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

– edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto e relative pertinenze;

– aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all’interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

– parcheggi pubblici scoperti a pagamento limitatamente alle aree adibite in via esclusiva all’accesso, alla circolazione interna e all’uscita dei veicoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive purché risultanti da certificazione del Direttore Sanitario della struttura.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse con sole funzioni ornamentali;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non

frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza essiccazione dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

– aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente all’attività commerciale;

– superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

– edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto e relative pertinenze;

– aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all’interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

– parcheggi pubblici scoperti a pagamento limitatamente alle aree adibite in via esclusiva all’accesso, alla circolazione interna e all’uscita dei veicoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive purché risultanti da certificazione del Direttore Sanitario della struttura.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse con sole funzioni ornamentali;

detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

Art. 7 RIDUZIONE DI SUPERFICI PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nell'individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco (con esclusione dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove, per sua stessa natura, non si producano rifiuti speciali).

categoria di attività
Falegnamerie
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli
Gommisti
Distributori di carburante
Lavanderie
Verniciatura
Galvanotecnici
Fonderie
Studi dentistici e laboratori odontotecnici
Tipografie artigiane
Metalmeccaniche artigiane
Sale degenza di strutture sanitarie socio

2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in

Art. 7 RIDUZIONE DI SUPERFICI PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle UND è misurata come segue:

a) per i locali, sul filo dei muri perimetrali.

b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

Nella determinazione della superficie non si tiene conto delle superfici nelle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (con esclusione dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove, per sua stessa natura, non si producano rifiuti speciali), unicamente nel caso i cui risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte in cui avviene contestualmente produzione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di cui al precedente capoverso, si applica una riduzione della superficie nelle percentuali di seguito indicate:

categoria di attività
Falegnamerie
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli – elettrauto
Gommisti
Distributori di carburante
Lavanderie
Verniciatura

E' stato formulato per consentire una migliore applicazione, non è stata apportata alcuna innovazione

<p>denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.</p>	<table border="1"> <tr> <td><i>Galvanotecnici</i></td> </tr> <tr> <td><i>Fonderie</i></td> </tr> <tr> <td><i>Studi dentistici, laboratori odontotecnici, studi medici, studi veterinari</i></td> </tr> <tr> <td><i>Tipografie artigiane</i></td> </tr> <tr> <td><i>Metalmecchaniche artigiane</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero</i></td> </tr> </table> <p>4 . L'esenzione di cui al comma 3 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.</p>	<i>Galvanotecnici</i>	<i>Fonderie</i>	<i>Studi dentistici, laboratori odontotecnici, studi medici, studi veterinari</i>	<i>Tipografie artigiane</i>	<i>Metalmecchaniche artigiane</i>	<i>Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero</i>	
<i>Galvanotecnici</i>								
<i>Fonderie</i>								
<i>Studi dentistici, laboratori odontotecnici, studi medici, studi veterinari</i>								
<i>Tipografie artigiane</i>								
<i>Metalmecchaniche artigiane</i>								
<i>Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero</i>								
<p>Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO</p> <p>1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p>	<p>Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO</p> <p>1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p>							

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino alla revisione del catasto prevista dall'art. 1 comma 647 della l. 27.12.2013, n. 147, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares, fatte salve eventuali denunce successive.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino alla revisione del catasto prevista dall'art. 1 comma 647 della l. 27.12.2013, n. 147, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares, fatte salve eventuali denunce successive.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

<p>Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</p> <p>1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008, n. 31.</p> <p>2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.</p>	<p>Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</p> <p>1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008, n. 31.</p> <p>2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.</p>	
<p>Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.</p>	<p>Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.</p> <p><i>2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</i></p>	<p>E' stato aggiunto il comma 2 in relazione alla determinazione dei costi del servizio per i quali dall'anno 2020 si fa riferimento alla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e alle sue successive modifiche ed integrazioni.</p>

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158 e s.m.i..

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158 e s.m.i..

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo la tabella contenuta nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158 (allegato 1).

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo la tabella contenuta nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158 (allegato 1).

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

5. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato 1) al presente regolamento.

E' stato aggiunto il comma 5 che specifica la classificazione nella categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative" di locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività.

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti in:

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. La data di rilevazione del numero degli occupanti del nucleo familiare è quella indicata nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe o per le nuove utenze, alla data di apertura; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, oppure servizio di volontariato, studio o attività lavorativa prestati all'estero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.

b) utenze domestiche non residenti: sono occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, gli alloggi tenuti a disposizione di Enti diversi

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti in:

a) domestiche residenti:

sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

La data di rilevazione del numero degli occupanti del nucleo familiare è quella indicata nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e/o delle tariffe o per le nuove utenze, alla data di apertura; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o motivi di studio prestati altrove e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Se la persona assente è unico componente del nucleo è altresì necessario che l'unità abitativa non risulti locata o utilizzata a vario titolo.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, per un periodo superiore a sei mesi questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.

b) utenze domestiche non residenti:

sono occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la

E' stato in parte riformulato per una migliore applicazione. E' stata estesa la possibilità di esclusione dal pagamento per i soggetti residenti che per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare prestano servizio di volontariato, studio o attività lavorativa fuori dal territorio del comune (prima l'esenzione era applicabile solo servizio di volontariato, studio o attività lavorativa prestati all'estero).

dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti. Per tali utenze si assume quale numero degli occupati quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un numero pari a una unità.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Se condotte da persona giuridica si considerano utenze non domestiche. Sono parimenti considerate utenze domestiche condotte da un occupante le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito occupati posseduti o detenuti da (persona fisica) residente anche se non facenti parte dell'utenza domestica in capo al soggetto passivo.

4. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

residenza fuori del territorio comunale, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, gli alloggi tenuti a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti.

Per tali utenze si assume quale numero degli occupati quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Se condotte da persona giuridica si considerano utenze non domestiche. Sono parimenti considerate utenze domestiche condotte da un occupante le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito occupati posseduti o detenuti da (persona fisica) residente anche se non facenti parte dell'utenza domestica in capo al soggetto passivo.

4. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. Cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso del tributo a decorrere dalla data di cessazione dell'occupazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. Cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso del tributo a decorrere dalla data di cessazione dell'occupazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri in linea d'aria.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri in linea d'aria ma inferiore a 500 metri in linea d'aria;

b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore 500 metri in linea d'aria.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio.

5. A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri in linea d'aria.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri in linea d'aria ma inferiore a 500 metri in linea d'aria;

b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore 500 metri in linea d'aria.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio.

5. A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 18 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze domestiche che provvedano a ridurre la produzione e il conferimento di rifiuti, migliorino le attività di raccolta differenziata o comunque facciano ridurre le spese di raccolta e smaltimento, come per le utenze in condomini che centralizzino in varie forme la raccolta differenziata, è prevista una riduzione sino al 20% della quota variabile del tributo.

3. Per le utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.

4. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3, che sono cumulabili, hanno effetto dalla data di presentazione di apposite istanze. Suddette istanze saranno valide anche per gli anni successivi, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al comune la variazione o la cessazione dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Con la presentazione delle sopracitate istanze il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.

5. Il contribuente decade dai benefici qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.

6. Il regolamento di cui al precedente art. 2 disciplina le modalità operative con le quali possano essere

Art. 18 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.

2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di presentazione di apposita istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al comune la variazione o

la cessazione dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.

5. Il contribuente decade dal beneficio qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.

È stata eliminata parte non riferita al compostaggio in condominio (perché non previsto da al Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti approvato nel 2019)

<p>riconosciute le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.</p>		
<p>Art. 19 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.</p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta fino ad un massimo del 30% della quota variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.</p> <p>2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.</p> <p>3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.</p> <p>4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.</p>	<p>Art. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.</p> <p>2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie ove si produce il rifiuto ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.</p> <p>3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.</p> <p>4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.</p>	<p>E' stato modificato. La riduzione è applicata in misura proporzionale alla parte quota variabile della tariffa (e non solo fino ad un massimo del 30% della stessa / la misura è quindi maggiormente favorevole al contribuente) dei rifiuti che il contribuente dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno precedente. La modifica è stata introdotta in relazione al consolidato all'orientamento giurisprudenziale sull'argomento e quindi per evitare contenziosi di dubbio risultato per l'ente.</p>

Art. 20 AGEVOLAZIONI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, costituisce un fondo di solidarietà per destinare sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, a favore delle fasce deboli della popolazione che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà. Il conferimento del sussidio avviene sulla base di criteri di sostenibilità sociale, individuati dal Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro che dispongono dei requisiti previsti.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20 AGEVOLAZIONI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

1. Fino alla determinazione da parte di ARERA delle condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, costituisce un fondo di solidarietà per destinare sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, a favore delle fasce deboli della popolazione che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà. Il conferimento del sussidio avviene sulla base di criteri di sostenibilità sociale, individuati dal Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro che dispongono dei requisiti previsti.

1-bis. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, la giunta comunale con propria deliberazione può adottare misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessate dagli eventi sopra descritti.

1-ter. Per l'anno 2020 non vengono conteggiati nel numero dei componenti del nucleo familiare delle persone residenti le persone decedute nel periodo di emergenza COVID-19.

1-quater. L'ente provvederà d'ufficio ad escludere i soggetti di cui al comma 3 dal computo dei componenti del nucleo familiare ai fini dell'invio dell'invito di pagamento per l'anno 2020. Nel caso in cui l'evento luttuoso di verificasse dopo l'invio degli inviti di pagamento e, comunque entro il periodo di emergenza COVID-19, se ne terrà conto in compensazione nell'invito di pagamento 2021 o verrà effettuato il rimborso.

E' stata aggiunta la possibilità, in caso di eventi emergenziali, di adottare misure straordinarie di sostegno a favore delle utenze domestiche e non domestiche. In particolare per l'anno 2020 è previsto che non vengano conteggiati, nel numero dei componenti del nucleo familiare delle persone residenti, le persone decedute nel periodo di emergenza Covid-19. L'agevolazione è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

Potere di intervento della giunta comunale in casi straordinari sulla base dell'esperienza dell'emergenza COVID-19

	<p>2. L'agevolazione di cui al precedente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>	
--	--	--

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata fino ad un massimo del 100%.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del d.lgs 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata fino ad un massimo del 100%.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del d.lgs 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. ***Nel caso in cui l'occupazione si protragga oltre 183 giorni nel corso dell'anno, si applica la tariffa annuale e il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art. 23.***

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale demandato alla gestione delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

È stato meglio specificato. A tal fine stato aggiunto comma 7 per un miglior monitoraggio del tributo fondato sul principio di organizzazione e collaborazione tra uffici, non è stata apportata nessuna innovazione di rilievo.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 che è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo principale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 che è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo principale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. Tale obbligo è esteso anche per l'ottenimento delle riduzioni e delle esenzioni nonché alle relative cessazioni.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma precedente.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine ivi indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. In caso contrario si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

7. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, deve essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta,

Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. Tale obbligo è esteso anche per l'ottenimento delle riduzioni e delle esenzioni nonché alle relative cessazioni.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma precedente.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine ivi indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. In caso contrario si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

7. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, deve essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta, a mezzo PEC o mediante altra forma di

E' stato aggiunto il comma 9 che prevede la possibilità, nel caso non vi provveda il contribuente, di procedere alla cessazione d'ufficio delle utenze (in base agli elementi desumibili dalle banche dati in possesso del Servizio Tributi) con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione. La modifica consente la semplificazione delle operazioni nella gestione del tributo e una semplificazione degli adempimenti in capo al contribuente.

a mezzo fax, a mezzo PEC o mediante altra forma di comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune.

8. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

– generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC o mail qualora disponibili;

– dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

– per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

– per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

– data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

– denominazione o ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività, con specificazione di quello prevalente (in assenza di codici ATECO, l'oggetto sociale o qualsiasi altra informazione dai quali si possa desumere la categoria di attribuzione al fine dell'assoggettamento al tributo), indirizzo PEC;

– generalità del soggetto denunciante;

– persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

– dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree

comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune.

8. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

– generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC o mail qualora disponibili;

– dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

– per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

– per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

– data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

– denominazione o ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività, con specificazione di quello prevalente (in assenza di codici ATECO, l'oggetto sociale o qualsiasi altra informazione dai quali si possa desumere la categoria di attribuzione al fine dell'assoggettamento al tributo), indirizzo PEC;

– generalità del soggetto denunciante;

– persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

– dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

– indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

denunciati e loro partizioni interne;

– indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

– data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

9. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

– generalità del soggetto passivo;

– dati identificativi dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;

– data di cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;

– elementi atti a comprovare la cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione.

10. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Per le dichiarazioni prodotte eventualmente in via telematica si applicano le prescrizioni del codice dell'Amministrazione Digitale nonché quelle che verranno adottate dal Comune.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare comunque la dichiarazione.

– data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

9. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

– generalità del soggetto passivo;

– dati identificativi dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;

– data di cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;

– elementi atti a comprovare la cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione.

9. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

10. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Per le dichiarazioni prodotte eventualmente in via telematica si applicano le prescrizioni del codice dell'Amministrazione Digitale nonché quelle che verranno adottate dal Comune.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare comunque la dichiarazione.

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze sulla base delle risultanze agli atti del Servizio Tributi, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate a scadenza semestrale.

2. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante apposito bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il termine fissato dalla normativa vigente, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari a 50 centesimi di euro o inferiori

5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al precedente comma 1 non esime in alcun caso il contribuente dal

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. Per le utenze domestiche l'invito può essere inviato per posta semplice, mediante mail all'indirizzo comunicato dal contribuente o mediate PEC. Per le Utenze non domestiche l'invio si ritiene correttamente effettuato mediante PEC all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC. I sistemi di invio potranno variare in conformità alle norme di legge.

2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (ad esempio RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc. Pago PA)

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il termine fissato dalla normativa vigente, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30, comma 1, oltre agli

Il comma 1 è stato modificato in recepimento indicazioni di ARERA sul contenuto dell'invito di pagamento per garantire la trasparenza e la chiara leggibilità. È stata altresì inserita l'indicazione che gli inviti di pagamento per le utenze non domestiche saranno inviati unicamente via PEC (in armonia con il principio di digitalizzazione, di corretta ricezione dell'atto, di efficienza del procedimento- in quanto tale modalità di invio equivale a notifica per gli effetti di legge- nonché del risparmio sulle spese di spedizione). Il comma 2 è stato inserito per consentire un adeguamento alla digitalizzazione, innovazione nelle modalità di pagamento (possibilità di pagare con PAGOPA).

<p>pagamento del tributo alle date prefissate.</p> <p>6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.</p>	<p>interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione consentite dalle normative vigenti.</p> <p>4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari a 50 centesimi di euro o inferiori.</p> <p>5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al precedente comma 1 non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.</p> <p>6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.</p>	
<p>Art. 25 RIMBORSI</p> <p>1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.</p> <p>2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.</p>	<p>Art. 25 RIMBORSI</p> <p>1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.</p> <p>2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.</p>	
<p>Art. 26 IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia inferiore ad euro 12.</p> <p>2. Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 26 IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia inferiore ad euro 12 per ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p> <p>2. Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</p>	<p>E' stato aggiunto comma 1 per consentire una migliore applicazione della norma sul recupero del non pagato in caso di evasione reiterata.</p>

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare quale superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23.03.1998, n. 138.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento complessivo ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare quale superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23.03.1998, n. 138.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento complessivo ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le

<p>4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>	<p>annualità successive all'intervenuta definitività.</p>	
<p>Art. 29 SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12 1997, n. 471, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.</p> <p>2 . In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della l. 27.12.2006, n. 296.</p> <p>7. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al d.p.r. 29.09.1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14.04.1910, n. 639,</p> <p>8. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.</p>	<p>Art. 29 SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12 1997, n. 471, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.</p> <p>2 . In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della l. 27.12.2006, n. 296.</p> <p>7. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al d.p.r. 29.09.1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14.04.1910, n. 639 nonché nel rispetto di quanto previsto dai commi 792 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019.</p> <p>8. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.</p>	<p>È stato inserito il comma 7 adeguamento normativo in materia di riscossione per mancato pagamento nel rispetto di quanto previsto dai commi 792 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019. L'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.</p>

Art. 30 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del d.lgs. 19.06.1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 30 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del d.lgs. 19.06.1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 31 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria riguardanti gli avvisi di accertamento, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni e modalità:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

b) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;

c) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.

d) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;

e) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;

f) durata del piano rateale fino ad un massimo di 36 rate mensili;

g) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di

E' stato aggiunto ex novo, in conformità alle disposizioni in materia di rateazione introdotte dalla legge 160/2019. In sostanza è stato modificato l'articolo 12 del regolamento sulle entrate tributarie adeguandolo alle nuove disposizioni. La misura cerca di contemperare le esigenze dei contribuenti con il principio di salvaguardia della posizione creditoria dell'ente.

	<p><i>rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.</i></p> <p><i>5. Per debiti superiori ad € 25.000,00, o per i debiti compresi tra € 10.000,00 ed € 25.000,00 in caso di dilazione superiore ad un anno, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza 6 mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. Tale garanzia dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.</i></p> <p><i>6. Il Funzionario Responsabile può richiedere apposite garanzie anche per importi inferiori a quelli indicati nel precedente comma nel caso in cui il soggetto richiedente sia già stato raggiunto da provvedimenti di riscossione coattiva per il mancato pagamento di altre entrate comunali.</i></p> <p><i>7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle condizioni di cui di cui al comma 3.</i></p>	
	<p>Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p><i>I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.</i></p>	<p>E' stato aggiunto ex novo, si tratta di un riferimento alla normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati.</p>

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

2. Ai sensi dell'articolo 58quinquies del 2020 D.L. 26/10/2019, n. 124:

- LA CATEGORIA 11 denominata "uffici, agenzie, studi professionali" è sostituita come segue, CATEGORIA 11 "uffici, agenzie";

- LA CATEGORIA 12 denominata "banche ed istituti di credito", è sostituita come segue: categoria 12 "banche, istituti di credito e studi professionali".

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in maniera automatizzata degli studi professionali, ferma la facoltà del contribuente di presentare, entro il 30 giugno 2021, apposita motivata istanza di attribuzione di diversa categoria. Decorso tale termine, le categorie così come assegnate sono assunte quale base di calcolo del tributo anche per gli anni successivi; le dichiarazioni eventualmente presentate successivamente avranno efficacia secondo quanto stabilito dal precedente articolo 23.

3. Per l'anno 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione (di cui all'articolo 1 comma 684 della Legge 27/12/2013, n. 147) indicato nel precedente articolo 23 è il 30 settembre 2020.

4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

E' stato aggiunto ex novo.

Il comma 2 recepisce la modifica delle categorie TARI 11 e 12. In tale contesto, il Comune ha provveduto d'ufficio alla riclassificazione delle suddette categorie, fermo restando la verifica e la segnalazione di eventuali incongruenze da parte del contribuente interessato entro il 30 giugno 2021. Il comma 3 prevede lo spostamento, per il 2020, del termine per la presentazione delle dichiarazioni dal 30 giugno al 30 settembre.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Interventi COVID-19

Il "REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA E RELATIVE TARIFFE" del Comune di Lecco è stato approvato con deliberazione di C.C. n° 39 in data 28 aprile 1994 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C., n° 77 del 14 luglio 1994; n°108 del 19 settembre 1995; n° 17 dell'8 febbraio 1996; n° 22 del 28 febbraio 2000; n° 113 del 19 dicembre 2000; n° 8 del 12. febbraio 2001; n° 122 del 20 dicembre 2001.

Per far fronte all'emergenza COVID è introdotto il seguente articolo

Art. 12-ter – "Emergenza Covid-19 per occupazioni spazi ed aree pubbliche"

"1. Per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, nell'anno 2020 gli adempimenti relativi al **versamento della tassa** sono semplificati: per gli importi superiori a € 250,00 (eur duecentocinquanta/00) il nuovo termine unico per l'eventuale versamento del 30 aprile e 31 luglio è il **30 settembre 2020**.

2. Nell'ipotesi in cui **non sia stato utilizzato** lo spazio pubblico concesso per **cause di forza maggiore derivanti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante il periodo indicato dallo stato di emergenza** e fatto salvo quanto previsto al comma 3 per i soggetti indicati nel DECRETO RILANCIA ITALIA (DL 34/2020) è possibile ottenere la riduzione della tassa dovuta, proporzionalmente al periodo di non utilizzo, tramite istanza presentata al Comune. L'istanza è presentata, esclusivamente in modalità telematica, entro 30 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza, a pena di decadenza. Il riconoscimento alla riduzione avviene con provvedimento del Comune **proporzionalmente al tempo di non utilizzo** e tenendo conto delle seguenti fattispecie e criteri:

a) **in caso di avvenuta riscossione della tassa 2020 per le occupazioni permanenti** la stessa sarà imputata all'anno 2021,

b) **in caso di non avvenuta riscossione della tassa 2020 per le occupazioni permanenti** la stessa non è dovuta per il periodo di non utilizzo,

c) **in caso di avvenuta riscossione della tassa 2020 per le occupazioni permanenti e di non occupazione nel 2021** la stessa sarà rimborsata previa richiesta da parte dell'avente diritto entro il 31 gennaio 2021,

d) **in caso di occupazione temporanea per specifiche attività** (eventi e manifestazioni, traslochi, cantieri, etc) si applicano i seguenti criteri:

d.1. **in caso di avvenuta riscossione della tassa di una concessione per un'attività non svolta** la tassa sarà imputata proporzionalmente ad eventuali future concessioni che l'avente diritto dovesse richiedere; in alternativa l'avente diritto può richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza, a pena di decadenza;

d.2. **in caso di non avvenuta riscossione della tassa di una concessione per un'attività non svolta** la tassa non è dovuta;

e) in **caso di avvenuta riscossione della tassa di una concessione per le occupazioni permanenti non utilizzate o per attività non svolte** la riduzione ed il rimborso di cui alle lettere precedenti sono subordinati alla verifica dell'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte dell'interessato nei confronti del Comune o delle società totalmente partecipate dall'Ente. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

3. I titolari di concessioni o autorizzazioni del suolo pubblico come indicati dal DECRETO RILANCIA ITALIA sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP. Le istanze per nuove occupazioni o ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in modalità telematica in esenzione dell'imposta di bollo con applicazione delle stesse ipotesi di cui al comma 2 (**cd forza maggiore**).

4. I **piani di rateizzazione sono sospesi per l'anno 2020** senza maggiori oneri ed interessi a carico dell'obbligato.

5. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come determinate dal Comune di Lecco per l'anno 2020, per far fronte agli effetti economici negativi dell'emergenza COVID-19 sul territorio comunale, sono **ridotte del 30% (trenta per cento) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020**.

6. La giunta comunale, qualora sia necessario, adotta per lo stato di emergenza COVID-19 un **piano delle assegnazioni degli spazi** di vie, piazze, strade e altri spazi aperti, con la determinazione di tempi, misure e distanze."

La presente misura, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Le misure di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 per la TOSAP si applicano agli altri tributi e canoni qualora richiamati.

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA
<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>	
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. <i>Per ogni metro quadrato e per anno:</i>	
Categoria prima	€ 36,26
Categoria seconda	€ 29,00
Categoria terza	€ 21,75
Categoria quarta	€ 10,88
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. <i>Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):</i>	
Categoria prima	€ 18,13
Categoria seconda	€ 14,50

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA
Categoria terza	€ 10,87
Categoria quarta	€ 5,44
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. <i>Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):</i>	
Categoria prima	€ 10,88
Categoria seconda	€ 8,70
Categoria terza	€ 6,50
Categoria quarta	€ 3,26
D) Abrogato	
E) Abrogato	
F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. <i>Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 80%):</i>	
Categoria prima	€ 7,25
Categoria seconda	€ 5,80
Categoria terza	€ 4,35
Categoria quarta	€ 2,18
H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A)	
I) Occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.lgs 507/1193. E' fissato un canone forfettario pari a € 0,65 per ogni metro quadrato (così come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 488/1999)	€ 0,65
L) Abrogato	
M) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi. <i>Per ogni apparecchio e per anno:</i>	
Centro Abitato	€ 20,14
Zona Limitrofa	€ 13,43
Sobborghi, zone periferiche e frazioni	€ 10,08

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA
<p>N) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati <i>Per ogni distributore e per anno:</i></p>	
<p style="text-align: right;">Centro Abitato</p>	<p style="text-align: right;">€ 56,39</p>
<p style="text-align: right;">Zona Limitrofa</p>	<p style="text-align: right;">€ 36,26</p>
<p style="text-align: right;">Sobborghi, zone periferiche</p>	<p style="text-align: right;">€ 20,14</p>
<p style="text-align: right;">Frazioni</p>	<p style="text-align: right;">€ 10,08</p>
<p>O) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km lineari, nella misura di € 67,15. Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di € 13,43.</p>	<p style="text-align: right;">€ 67,15 € 13,43</p>
<p>P) Per le gallerie sotterranee costruite dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al punto I) è applicato un contributo una tantum pari al 39% delle spese di costruzione delle gallerie medesime</p>	
<p>Q) Abrogato</p>	
<p>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</p>	
<p>A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. <i>Tariffa giornaliera per mq:</i></p>	
<p style="text-align: right;">Categoria prima</p>	<p style="text-align: right;">€ 2,6855</p>
<p style="text-align: right;">Categoria seconda</p>	<p style="text-align: right;">€ 2,1485</p>
<p style="text-align: right;">Categoria terza</p>	<p style="text-align: right;">€ 1,6113</p>
<p style="text-align: right;">Categoria quarta</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,8056</p>
<p><i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i></p>	
<p style="text-align: right;">Categoria prima</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,1119</p>
<p style="text-align: right;">Categoria seconda</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0895</p>
<p style="text-align: right;">Categoria terza</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0671</p>
<p style="text-align: right;">Categoria quarta</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0336</p>
<p><i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i></p>	
<p style="text-align: right;">Categoria prima</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0560</p>
<p style="text-align: right;">Categoria seconda</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0448</p>
<p style="text-align: right;">Categoria terza</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0336</p>
<p style="text-align: right;">Categoria quarta</p>	<p style="text-align: right;">€ 0,0168</p>
<p>B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. <i>Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50%):</i></p>	
<p style="text-align: right;">Categoria prima</p>	<p style="text-align: right;">€ 1,3428</p>

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA	
Categoria seconda	€	1,0743
Categoria terza	€	0,8056
Categoria quarta	€	0,4029
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0560
Categoria seconda	€	0,0448
Categoria terza	€	0,0336
Categoria quarta	€	0,0168
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0280
Categoria seconda	€	0,0224
Categoria terza	€	0,0168
Categoria quarta	€	0,0084
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indivcat6a alla lettera A) ridotta del 70%. <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	0,8506
Categoria seconda	€	0,6445
Categoria terza	€	0,4834
Categoria quarta	€	0,2417
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0336
Categoria seconda	€	0,0269
Categoria terza	€	0,0201
Categoria quarta	€	0,0101
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0168
Categoria seconda	€	0,0134
Categoria terza	€	0,0100
Categoria quarta	€	0,0050
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%. <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	1,3428
Categoria seconda	€	1,0743

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA	
Categoria terza	€	0,8056
Categoria quarta	€	0,4029
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0560
Categoria seconda	€	0,4480
Categoria terza	€	0,3360
Categoria quarta	€	0,0168
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0280
Categoria seconda	€	0,0224
Categoria terza	€	0,0168
Categoria quarta	€	0,0084
E)Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	0,5371
Categoria seconda	€	0,4270
Categoria terza	€	0,3223
Categoria quarta	€	0,1611
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0224
Categoria seconda	€	0,0179
Categoria terza	€	0,0134
Categoria quarta	€	0,0067
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0112
Categoria seconda	€	0,0090
Categoria terza	€	0,0067
Categoria quarta	€	0,0034
F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.lgs 507/1193 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	1,3428
Categoria seconda	€	1,0743

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA	
Categoria terza	€	0,8056
Categoria quarta	€	0,4029
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0560
Categoria seconda	€	0,0448
Categoria terza	€	0,0336
Categoria quarta	€	0,0168
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0280
Categoria seconda	€	0,0224
Categoria terza	€	0,0168
Categoria quarta	€	0,0084
G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A). <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	2,6855
Categoria seconda	€	2,1485
Categoria terza	€	1,6113
Categoria quarta	€	0,8056
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,1119
Categoria seconda	€	0,0895
Categoria terza	€	0,0671
Categoria quarta	€	0,0336
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0560
Categoria seconda	€	0,0448
Categoria terza	€	0,0336
Categoria quarta	€	0,0168
H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate nella lettera A) sono ridotte del 50% <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	1,3428
Categoria seconda	€	1,0743
Categoria terza	€	0,8056

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA	
Categoria quarta	€	0,4029
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0560
Categoria seconda	€	0,0448
Categoria terza	€	0,0336
Categoria quarta	€	0,0168
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0280
Categoria seconda	€	0,0224
Categoria terza	€	0,0168
Categoria quarta	€	0,0084
I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa ordinaria indicata nella lettera A) è ridotta dell'80% <i>Tariffa giornaliera per mq:</i>		
Categoria prima	€	0,5371
Categoria seconda	€	0,4293
Categoria terza	€	0,3223
Categoria quarta	€	0,1611
<i>In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:</i>		
<i>1. Ogni ora e fino a 14 giorni</i>		
Categoria prima	€	0,0224
Categoria seconda	€	0,0179
Categoria terza	€	0,0134
Categoria quarta	€	0,0067
<i>2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa</i>		
Categoria prima	€	0,0112
Categoria seconda	€	0,0090
Categoria terza	€	0,0067
Categoria quarta	€	0,0034
J) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del D.lgs 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente come segue		
<i>1. fino a un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni</i>		
Categoria prima	€	13,4278
Categoria seconda	€	10,7423
Categoria terza	€	8,0568

ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - FATTISPECIE	ONERE AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO - MISURA TARIFFARIA	
Categoria quarta	€	4,0283
<i>1. oltre a un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni</i>		
Categoria prima	€	20,1418
Categoria seconda	€	16,1144
Categoria terza	€	12,0851
Categoria quarta	€	6,0425
Per le occupazioni di cui alle lettere A) e B) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti percentuali:		
fino a 90 giorni	30%	
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni	50%	
di durata superiore a 180 giorni	100%	

